

Legge regionale 11 agosto 1999, n.45

Modifiche alla Legge regionale 30.12.93, n. 108 "Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana".

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della LR 108/93)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, la presente legge disciplina criteri e modalita' per lo svolgimento di attivita' extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 2 della LR 108/93)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 108 e' sostituito dal seguente:

"2. Il dipendente non puo' assumere cariche in societa', eccezion fatta per le societa' cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' per le societa' sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sociale.".

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della LR 108/93)

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Attivita' compatibili)

1. Sono consentite le attivita' che, a norma dell'articolo 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attivita' che determinano compensi

derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari.

2. Sono altresì consentiti:

- a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
- b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica la disciplina prevista dal successivo articolo 10."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 108/93)

1. L'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Attività extraimpiego)

1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la Regione può:

- a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio;
- b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.

2. Con riferimento agli incarichi di cui alla lettera b) del comma precedente, il dipendente può essere autorizzato ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non può comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di presidente, vice-presidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Non è, inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.

3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali è subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La Giunta regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3."

ARTICOLO 5

(Modifica dell'articolo 5 della LR 108/93)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'articolo 4 si accede:

- a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del Dipartimento competente individuato ai sensi del successivo articolo 7 bis, nei casi previsti dal comma 1, lett. a), dell'art. 4
- b) mediante atti di autorizzazione emanati ai sensi dell'articolo 14 della LR 81/94 dal Coordinatore del Dipartimento competente in materia di personale o dal Coordinatore del Consiglio regionale, nei casi previsti dal comma 1, lett. b) dello stesso articolo 4.

2. Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 5 della LR 108/93 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma precedente, non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 30% del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore."

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della LR 108/93 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di compenso eccedente, riferito da incarichi di rilevante entità, il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i predetti limiti. Tale periodo non può essere superiore a quattro anni."

ARTICOLO 6

(Modifica dell'articolo 6 della LR 108/93)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 è effettuato

tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso il Dipartimento competente in materia di personale, riguardanti partitamente:".

- a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le Aziende sanitarie, società e istituzioni;
- c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, Aziende sanitarie e Enti locali;
- d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;
- f) altri incarichi."

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della LR 108/93 le parole "al presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "al coordinatore del Dipartimento competente in materia di personale".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della LR 108/93 le parole "60 giorni" sono sostituite dalle parole "trenta giorni".

4. Al comma 5 dell'articolo 6 della LR 108/93 dopo la parola "periodicità" e' aggiunta la parola "almeno".

ARTICOLO 7

(Sostituzione dell'articolo 7 della LR 108/93)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Incarichi conferiti dagli organi politici)

1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'articolo 4, lettera a) avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento,
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente
- e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunità, per ogni tipologia di incarico, il rispetto

delle percentuali rilevabili dagli albi di cui al precedente articolo 6. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al primo comma con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione."

ARTICOLO 8

(Inserimento dell'articolo 7 bis)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' aggiunto il seguente articolo 7 bis:

"Art. 7 bis

(Incarichi professionali)

1. Il conferimento a dipendenti di incarichi professionali retribuiti, di valenza interna alla struttura regionale e non ricompresi nei compiti di ufficio, spetta al coordinatore del Dipartimento competente in materia di personale, d'intesa con il coordinatore del Dipartimento interessato all'incarico medesimo. Detti incarichi sono attribuiti in base a valutazione di professionalità e nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione.

2. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ivi compresi la determinazione del compenso, gli obblighi dell'incaricato ed i relativi controlli."

ARTICOLO 9

(Sostituzione dell'articolo 8 della LR 108/93)

1. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Atti di autorizzazione)

1. L'assunzione degli incarichi di cui al comma 1, lett. b) e al comma 2 dell'art. 4 ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente individuato in base all'articolo 14 della LR 81/94 il quale provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La relativa domanda e' formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati e trasmessa al coordinatore del Dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda puo' essere formulata

dallo stesso dipendente ed e' corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente articolo 7, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilita'.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilita' con il regolare espletamento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del precedente articolo 7."

ARTICOLO 10

(Modifica dell'articolo 10 della LR 108/93)

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dipartimento competente in materia di personale".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della LR 108/93 le parole "31 gennaio" sono sostituite dalle parole "mese di febbraio".

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della LR 108/93 le parole "la Giunta" sono sostituite dalle parole "l'organo competente".

4. Al comma 4 dell'articolo 10 della LR 108/93 la parola "febbraio" e' sostituita dalla parola "maggio".

ARTICOLO 11

(Modifica dell'articolo 11 della LR 108/93)

1. L'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 11 della LR 108/93 e' aggiunto il seguente periodo:

"2. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni della presente legge e' versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio della Regione. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari."

ARTICOLO 12

(Inserimento dell'articolo 12 bis)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' inserito il seguente articolo 12 bis:

"Art. 12 bis-Norme finali

1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 e' definito in conformita' di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.

2. Disposizioni specifiche disciplinano le attivita' di cui all'articolo 18 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche."